

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

61° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 2004

---

**Presidenza del vice presidente PALOMBO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212**

**(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6
* MANFREDI (FI), relatore . . . . .	3, 6
NIEDDU (DS-U) . . . . .	5

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1430) NIEDDU ed altri.** – *Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

**(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1430 e 2866.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Manfredi, per riferire congiuntamente sui due disegni di legge in titolo.

MANFREDI, *relatore*. Signor Presidente, siamo oggi chiamati ad esaminare il disegno di legge n. 1430, sul quale ho già avuto occasione di riferire, che riguarda l'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e il disegno di legge n. 2866, già approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini e Gamba.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1430, rimando alle considerazioni da me svolte nella seduta del 4 giugno 2003, allorché riferii sul suddetto provvedimento in sede referente.

Il disegno di legge n. 2866 modifica la normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali. L'articolato di tale disegno di legge reca provvedimenti che riguardano diverse fattispecie, non strettamente collegate fra di loro, per cui si può affermare che ogni articolo affronta un problema di avanzamento. Ma non solo, perché c'è un articolo che riguarda un altro argomento, non strettamente collegato. Ognuno di questi provvedimenti tende a risolvere problemi che sono emersi sia a seguito della legge fondamentale sull'avanzamento sia, più recentemente, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

In particolare, l'articolo 1 riguarda il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali. Attualmente, secondo il decreto legislativo n. 490 del 1997, è prevista la possibilità di effettuare il concorso per l'accesso al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, cioè quelli non provenienti dall'Accademia, entro il quarantesimo anno di età per gli ufficiali inferiori delle forze di complemento che abbiano aderito al richiamo in servizio entro il trentaquattresimo anno di età; i marescialli devono aver maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo se provenienti dal ruolo di sergenti

ovvero cinque anni se reclutati con concorso diretto e il limite d'età è di 32 anni per gli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito la ferma biennale e per i civili idonei ma non vincitori dei concorsi per l'Accademia. Le modifiche proposte in questo articolo del disegno di legge tendono ad ampliare il bacino di reclutamento di questa categoria di ufficiali, operando in due modi. Innanzitutto, viene innalzato per gli ufficiali provenienti dal complemento il limite di età; ciò con riguardo ai titoli di studio il cui conseguimento richiede tempi lunghi, come ad esempio talune specializzazioni mediche e anche allo scopo di evitare il perpetuarsi di speculazioni rispetto ai marescialli che si verificherebbe con un limite di età più basso. In secondo luogo, le modifiche si ripropongono di introdurre la possibilità per gli appartenenti al ruolo dei sergenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di partecipare al concorso senza dover prima transitare per il ruolo di marescialli.

In sostanza, la norma viene incontro alle aspirazioni del personale e anche alla necessità, squisitamente funzionale per la forza armata, di disporre di ufficiali inferiori, da sottotenente a capitano, in grado di assolvere le funzioni di comandante di reparto fino a livello di compagnia e quindi sufficientemente giovani e pertanto utilizzabili proficuamente nei suddetti incarichi.

L'articolo 2, intitolato «Transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali», innalzando di due anni i limiti di età entro cui i tenenti e i capitani dei ruoli speciali in possesso dei prescritti titoli possono accedere al corrispondente ruolo normale, tende a rendere più agevole tale transito. Attualmente, il combinato effetto della limitazione anagrafica, ora prevista in 38 anni, e degli altri titoli richiesti, la laurea ed aver riportato per tre anni di seguito la massima qualifica valutativa, finisce per rendere tale accesso critico, tanto che esistono casi di annullamento dei bandi di concorso per mancata presentazione di candidati.

L'articolo 3, che reca «Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio», ha uno scopo particolare. La legislazione vigente, infatti, mi riferisco alla legge n. 224 del 1986, consente a tutti gli ufficiali, a prescindere dal ruolo di appartenenza, di essere promossi il giorno precedente a quello di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età. Il problema posto riguarda quegli ufficiali che lasciano il servizio anticipatamente rispetto ai limiti di età. In questo caso, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 574 del 1980, la promozione è riconosciuta soltanto il giorno successivo a quello del collocamento in congedo e quindi senza oneri per lo Stato. Questa norma vale solo per gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento. Sono attualmente esclusi gli ufficiali dei ruoli tecnico-operativi, previsti dalla legge n. 212 del 1983 e quelli dei ruoli normali. In sostanza, l'articolo estende tale beneficio a tutti gli ufficiali.

L'articolo 4 è intitolato «Aspettativa per riduzione dei quadri». L'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, chiamato in gergo ARQ, è stato istituito dalla legge di avanzamento, la legge n. 804 del 1973, al duplice scopo di venire incontro alla legittima aspettativa dell'ufficiale di

raggiungere, sulla base dei tassi di avanzamento previsti, i gradi dirigenziali di colonnello e generale e di salvaguardare il rispetto della consistenza organica massima stabilita dalla legge per un determinato settore. Si tratta in sostanza dei cosiddetti numeri chiusi. Si prevede che, qualora il conferimento delle promozioni annuali nel grado di colonnello o generale determini eccedenze rispetto agli organici di legge non riassorbibili, come nel caso in cui un dirigente di quel grado va in pensione oppure è posto fuori organico per l'assolvimento di determinati incarichi previsti dalla legge, l'ufficiale più anziano, anagraficamente o di grado, venga d'autorità collocato in aspettativa fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge per la cessazione dal servizio. È un istituto estremamente traumatico, che produce una penalizzazione sia per l'interessato, in quanto si vede preclusa la possibilità della carriera, sia per l'amministrazione, la quale è costretta a privarsi della collaborazione di un soggetto capace; infatti, se costui ha un certo grado significa che è stato giudicato idoneo ad assolvere i compiti che competono a quel grado.

Il testo vigente del decreto legislativo n. 490 del 1997 prevede che la valutazione della possibilità di riassorbire l'eccedenza sia consentita fino al 31 dicembre 2005. Ne deriva che l'eventuale provvedimento di collocamento in ARQ, invece che essere effettuato contestualmente alle nuove promozioni – nel momento cioè in cui avvengono le promozioni e si determinano le eccedenze – deve avvenire il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il quadro di avanzamento. L'articolo 4, abolendo il termine del 31 dicembre 2005, mette a regime la disciplina originariamente concepita come transitoria. In particolare, il comma 1 dell'articolo attiene alle Forze armate, compresi i carabinieri, mentre il comma 2 attiene alla analoga fattispecie della Guardia di finanza.

L'articolo 5, che reca «Disciplina degli organici nel regime transitorio», riguarda la fattispecie contemplata dal comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 490 del 1997 che, al fine di realizzare con gradualità la riduzione degli organici, prevede che le dotazioni complessive di ogni grado di ciascuna forza armata siano annualmente definite con decreto ministeriale, così da giungere a regime entro il 1° gennaio 2006.

Per quanto riguarda i successivi articoli rimando alla relazione scritta che accompagna il testo al nostro esame. Mi limito solo ad osservare che le tabelle contenute nel disegno di legge ne sono parte integrante.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere un'osservazione con riferimento all'organizzazione dei lavori. Ritengo che, essendo i provvedimenti al nostro esame relativamente poco complessi, se ci fosse la disponibilità dei colleghi della maggioranza potrebbe forse essere più produttivo, al fine di valorizzare i nostri lavori, procedere alla costituzione di un comitato ristretto onde pervenire alla redazione di un testo unificato da sottoporre alla Commissione. Ciò contribuirebbe a snellire la nostra attività vista la concomitanza della discussione di una serie di provvedimenti. A questo comitato potrebbe partecipare anche il Governo per dar

vita ad una fase istruttoria che dovrebbe concludersi con la presentazione di un testo da esaminare in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, ritengo che la sua proposta debba essere presa in considerazione al termine della discussione generale, quando stabiliremo il modo di procedere.

MANFREDI, *relatore*. Il Presidente ha anticipato quella che è anche la mia opinione al riguardo. Credo che la proposta avanzata dal senatore Nieddu sia prematura. Inoltre, come ritengo emerga anche dall'illustrazione dell'articolato, poiché i due disegni di legge riguardano la materia dell'avanzamento ma non costituiscono una normativa relativa agli stessi ufficiali e allo stesso tipo di avanzamento, a mio avviso non si pone la necessità di una armonizzazione tra i due provvedimenti e la conseguente scelta di un testo base. Si tratterebbe eventualmente soltanto di inserire, qualora la Commissione lo approvi, il provvedimento contenuto nel disegno di legge n. 1430 nel contesto del disegno di legge n. 2866 che proviene dalla Camera. Concordo dunque con quanto espresso dal Presidente in ordine allo svolgimento dei nostri lavori, ritenendo che una decisione sull'unificazione debba essere rinviata al termine della discussione generale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*



